



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 26 marzo 2025
Informativa n. 42/2025

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Verifica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti nell'albo e nell'elenco –
Dichiarazione relativa alla sussistenza del requisito della condotta irrepreensibile

Cara, Caro Presidente,

in merito alla verifica del mantenimento del requisito della condotta irrepreensibile necessario per l'iscrizione nell'albo sono giunte richieste da parte di alcuni Ordini in merito alla necessità di richiedere agli iscritti di dichiarare anche le condanne penali riportate per le quali sia stato ottenuto il beneficio della non menzione.

La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è disciplinata dall'art. 175 c.p., il quale prevede che: *"Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale"*.

L'art. 24 DPR n. 313/2002, il quale disciplina il certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, dispone che in questo siano riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziario ad eccezione, per quanto di interesse, delle condanne per le quali *<è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato>*¹.

Chiarito preliminarmente tale aspetto di carattere generale, vale a dire che le condanne assistite dal beneficio della non menzione non figurano nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati, viene in rilievo l'opportunità e la necessità per l'Ordine di conoscere qualsiasi aspetto riguardante la condotta dell'iscritto, prescindendo dalle iscrizioni riportate nel casellario giudiziale.

¹ Nella sostanza il beneficio della non menzione paralizza a tempo indeterminato, salvo la revoca, il particolare effetto della condanna penale che consiste nella iscrizione della stessa nel certificato spedito a richiesta dei privati, non per ragioni di diritto elettorale. Tuttavia, esso non elimina il fatto che quel soggetto sia stato condannato in via definitiva. Secondo la giurisprudenza il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen., il quale non riveste carattere di premialità, è fondato sul principio dell'emenda e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato (Cass. pen. n. 12326/2024), mediante l'eliminazione di conseguenze del reato suscettibili di compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro (Cass. pen. n. 24362/2023).

Infatti, la circostanza che nei confronti di un iscritto sia stata emessa una sentenza definitiva di condanna con beneficio della non menzione non fa venire meno l'esistenza dell'accertamento giudiziale della condotta illecita dell'iscritto e tanto può incidere sui requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione o la permanenza nell'albo nonché sui principi deontologici a cui deve uniformarsi la condotta del professionista².

Ciò posto, tenuto conto che l'Ordine professionale assicura con la sua azione una tutela unitaria degli interessi comuni agli appartenenti alla categoria nonché la tutela dell'interesse pubblico di garantire i privati che fanno ricorso alle prestazioni del professionista iscritto e il loro affidamento nella sussistenza delle condizioni di appartenenza all'albo, appare opportuno richiedere agli iscritti di attestare di aver riportato o meno qualsiasi tipologia di condanna penale (ricomprendendo pertanto anche le condanne assistite dal beneficio della non menzione), senza limitarsi a richiedere di indicare le condanne riportate nel casellario giudiziario visto che, per quanto sopra detto, nello stesso non sono riportate quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione³.

In tal senso, la formula utilizzata nel facsimile di modulo per la verifica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, a suo tempo messo a disposizione (informativa n. 15/2022) in funzione di ausilio all'attività di vigilanza che gli Ordini territoriali sono chiamati a svolgere, consente di acquisire tutte le informazioni utili in quanto in esso non viene fatto alcun riferimento alle condanne riportate nel casellario giudiziario ma viene richiesto di attestare *"di non aver riportato condanne penali"* ovvero *"di aver riportato le seguenti condanne penali:..."*, senza alcuna ulteriore specificazione.

A maggior chiarimento, si riallega alla presente il suddetto modulo nel quale è stata ulteriormente specificata - in corrispondenza delle dichiarazioni da rendere - la necessità di dovere elencare anche le eventuali condanne assistite dal beneficio della non menzione (oltre a quelle emesse a seguito di patteggiamento).

Con i migliori saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio

² A tal proposito è utile osservare che la giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato n. 11063/2022, Cons. Stato n. 508/2010, Cons. Stato n. 1909/2010, TAR Roma n. 8304/2009) ha evidenziato, con riferimento all'ammissione dei soggetti a procedimenti di evidenza pubblica (concorso o gare d'appalto), che il beneficio della non menzione della condanna, avente lo scopo di non pregiudicare i profili di onorabilità del condannato nell'ambito sociale, rileva unicamente nei rapporti tra privati ma non può valere nei rapporti di diritto pubblico intercorrenti con la pubblica Amministrazione. Con la conseguenza che ove la P.A. abbia richiesto ai soggetti interessati di indicare tutte le condanne riportate, vige l'obbligo di indicarle tutte, indipendentemente dalla concessione della non menzione della condanna riportata o se si tratti di condanne emesse a seguito di sentenza patteggiamento.

³ Si veda l'art. 28 del DPR n. 313/2002 che al comma 8 afferma: *<L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1>*.